

Roma, 25/03/2015

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

## **OGGETTO: Requisiti pensionistici 2016**

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarLa che, dal 1° gennaio 2016, entreranno in scena i nuovi requisiti di accesso per accedere ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita stimata dall'ISTAT.

Infatti, per collocarsi a riposo serviranno **4 mesi di età anagrafica** in più per accedere alla pensione di vecchiaia e **4 mesi in più di contributi** per quella anticipata. Quindi, un lavoratore che intende accedere alla pensione di vecchiaia dovrà maturare, oltre ai 20 anni di contributi, ben **67 anni e 7 mesi di età**. Per le donne, invece, l'età si abbassa a **65 e anni e 7 mesi** (66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome).

Per quanto riguarda invece la pensione anticipata, serviranno **42 anni e 10 mesi di contributi**. Requisito, questo che si abbassa di un anno per le donne (**41 anni e 10 mesi**).


### **Premessa**

L'INPS, con la Circolare n. 63 del 20 marzo 2015, ha recepito il D.I. (Lavoro-Economia) del 16 dicembre 2014, il quale certifica lo slittamento dei requisiti per collocarsi a riposo.

Tale Decreto, in particolare, ha disposto che:

- ↘ "A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del Decreto-Legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di **4 mesi** e i valori di

somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla Legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di **0,3 unità**".



### Requisiti pensionistici 2016

È nostra cura metterLa al corrente che, a seguito dell'adeguamento della speranza di vita stimata dall'ISTAT (art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010), **a decorrere dal 1° gennaio 2016** scatteranno i nuovi requisiti pensionistici (pensione di vecchiaia e pensione anticipata), che riepiloghiamo di seguito:

PENSIONE DI VECCHIAIA			
Anno	Uomini	Donne dipendenti	Donne autonome
2011	65 anni	60 anni	60 anni
2012	66 anni	62 anni	63 anni e 6 mesi
2013	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2014-2015	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi
2016-2018	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese

PENSIONE ANTICIPATA		
Anno	Uomini	Donne
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
2014-2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2016-2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

### ***Il sistema delle quote***

La informiamo, inoltre, che il D.M. del 16 settembre 2014 ha modificato, altresì, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla L. n. 243/2004 s.m.i.

In particolare, **dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018**, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. "quote", possono conseguire tale diritto al maturare dei seguenti requisiti:

- ↳ **35 anni di contributi + 61 anni e 7 mesi d'età** per i lavoratori dipendenti (fermo restando il raggiungimento di quota 97,6);
- ↳ **35 anni di contributi + 62 anni e 7 mesi d'età** per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS (fermo restando il raggiungimento di quota 98,6).

IL SISTEMA DELLE "QUOTE"	
- dal 1° gennaio 2016 -	
Lavoratori dipendenti	<b>35 anni di contributi + 61 anni e 7 mesi d'età</b>
Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	<b>35 anni di contributi + 62 anni e 7 mesi d'età</b>

## ***Pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza***

---

Le ricordiamo, infine, che l'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente al **Comparto Sicurezza, Difesa e Pronto soccorso** ovvero del **personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza**, del personale delle **Forze di polizia ad ordinamento civile** (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) e del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**.

**NOTA BENE** – Quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'incremento della speranza di vita, pari a 4 mesi, si applica anche ai requisiti anagrafici dei lavoratori appena menzionati e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico.

### **PENSIONE DI VECCHIAIA**

Per effetto dei nuovi incrementi alla speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza devono essere incrementati di **7 mesi** rispetto al limite ordinamentale.

**OSSERVA** - Resta fermo il regime delle decorrenze introdotto dall'art. 12, commi 1 e 2 della Legge n. 122/2010 (c.d. **finestra mobile**).

### **PENSIONE DI ANZIANITÀ**

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 l'accesso al **pensionamento anticipato**, fermo restando l'applicazione della finestra mobile, avviene con i seguenti requisiti:

- ↳ raggiungimento di un'anzianità contributiva di **40 anni e 7 mesi**, indipendentemente dall'età. In tal caso, si applica un ulteriore posticipo di **3 mesi** rispetto ai 12 mesi di finestra mobile;

- ↳ raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota **dell'80%**, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un'età anagrafica di **almeno 53 anni e 7 mesi**;
- ↳ raggiungimento di un'anzianità contributiva **non inferiore a 35 anni** e con un'età anagrafica di **almeno 57 anni e 7 mesi**.

***Con.ser.imp Srl***